

Decreto n. 5/26 del 28 gennaio 2026

All'Albo e al sito web

Regolamento interno per le elezioni
del Consiglio Accademico
del Conservatorio di Musica di Vibo Valentia

Articolo 1: Candidature

Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta degli interessati attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità e pervenire, a pena di decadenza, entro le ore 12,00 di venerdì 6 febbraio 2026:

- direttamente all'Ufficio Protocollo del Conservatorio
- inviate via PEC all'indirizzo protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it

Le candidature a componente del Consiglio Accademico devono essere accompagnate dal programma e da un curriculum dimostrativo del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto del Conservatorio.

Articolo 2: Elettorato attivo

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 e dello statuto del Conservatorio Statale di Musica *Fausto Torrefranca*, l'elettorato attivo è riservato ai docenti dell'Istituzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico.

L'elenco dell'elettorato attivo sarà redatto e affisso all'albo ufficiale del Conservatorio a cura della Commissione elettorale entro mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 12,00.

Eventuali modifiche e/o integrazioni all'elenco suddetto potranno essere effettuate fino all'inizio delle operazioni di voto.

Articolo 3: Elettorato passivo

Possono concorrere all'elezione per la carica di componente del Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica *Fausto Torrefranca* i docenti con cinque anni di anzianità.

Articolo 4: La Commissione Elettorale

Le operazioni elettorali sono affidate alla Commissione Elettorale nominata dal Direttore del Conservatorio.

La Commissione Elettorale è composta da TRE componenti effettivi e UN componente supplente scelti tra i docenti in servizio presso l'Istituzione; la Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante e si avvale, se necessario, della consulenza del Direttore Amministrativo e del supporto del Personale Amministrativo.

La Commissione Elettorale, che ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto, provvede ai seguenti adempimenti:

- redige l'elenco degli elettori, acquisendo dagli uffici amministrativi l'elenco dei docenti in servizio presso l'Istituzione e pubblicando, nei termini stabiliti dal presente regolamento, l'elenco all'albo dell'Istituzione e a modificarlo, se dovuto, fino all'apertura delle operazioni di voto;
- acquisisce le candidature alla carica di componente del Consiglio Accademico del Conservatorio;
- dispone l'ammissibilità delle candidature, verificando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- pubblica l'elenco dei candidati all'albo del Conservatorio;
- esamina gli eventuali ricorsi relativi pubblicando gli esiti all'albo del Conservatorio;
- garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
- predispone il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni di voto, consegnandolo al Presidente del Seggio Elettorale;
- assicura il normale funzionamento del Seggio;
- riceve dal Presidente del Seggio il materiale elettorale e il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio, al termine delle stesse;
- redige il verbale delle elezioni e ne cura la pubblicazione;

- esamina eventuali ricorsi avverso le operazioni di voto e dei relativi risultati, deliberando su di essi;
- assume le decisioni a maggioranza.

I componenti della Commissione Elettorale, con l'accettazione della nomina, perdono di conseguenza il diritto di elettorato passivo alla carica di componente del Consiglio Accademico.

Articolo 5: Il Seggio Elettorale

Le operazioni di voto sono affidate al Seggio Elettorale nominato dal Direttore del Conservatorio.

Il Seggio Elettorale è composto da TRE componenti effettivi e UN componente supplente scelti tra i docenti in servizio presso l'Istituzione; Il Presidente ed il Segretario sono nominati dalla Commissione Elettorale tra i componenti dello stesso Seggio.

Al Seggio Elettorale sono affidati tutti gli adempimenti relativi alle operazioni di voto e devono garantire, di concerto con la Commissione Elettorale, la libertà e la segretezza del voto.

Il Seggio Elettorale ha il compito di:

- ammettere gli elettori al voto, effettuando il riconoscimento e verificando la presenza del nominativo nella lista degli elettori pubblicata all'albo dalla Commissione Elettorale;
- esercitare il dovuto controllo sulla regolarità delle operazioni di voto verificando il mantenimento della segretezza fino al termine delle relative operazioni;
- acquisire e verbalizzare eventuali contestazioni durante le operazioni di voto da parte degli interessati;
- dare luogo allo scrutinio dei voti, verbalizzando sulle procedure e sui risultati dello stesso, e su eventuali contestazioni;
- iniziare lo scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- consegnare il verbale e il materiale elettorale alla Commissione Elettorale, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio.

I componenti del Seggio Elettorale, con l'accettazione della nomina, perdono di conseguenza il diritto di elettorato passivo alla carica di componente del Consiglio Accademico.

Articolo 6: Modalità di voto

Il voto è personale, libero e segreto.

Al fine di garantire pari opportunità di genere, è fissata una soglia massima del 75% dei seggi disponibili per entrambi i sessi.

E' possibile la deroga al sopraindicato criterio solo ed esclusivamente in assenza di candidature di uno dei due generi.

Ciascun elettore può esprimere due preferenze e una delle due, al fine di garantire il principio della parità di genere sancito nell'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve necessariamente appartenere ad un candidato di genere diverso, pena la cancellazione della seconda preferenza.

All'elettore viene consegnata, previo accertamento della identità personale, una scheda elettorale debitamente timbrata e firmata dal Presidente o dal Vice-presidente del Seggio Elettorale e contenente i nominativi dei candidati disposti in ordine alfabetico.

Il voto deve essere espresso sulla scheda consegnata dal seggio. E' nullo il voto espresso in qualsiasi altro modo. E' altresì nulla la scheda che presenti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inequivocabile che, con essi, l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure che contenga voti espressi in modo equivoco.

L'elettore potrà esprimere la propria preferenza mediante apposizione di una X sui nominativi dei candidati che intende votare. La scheda, ripiegata, viene inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso apposta su apposito elenco.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla qualora in essa non sia individuabile in maniera univoca la volontà dell'elettore o siano apposti segni di riconoscimento.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

Il seggio elettorale decide immediatamente su eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto sentiti gli elettori che hanno interesse e, se presenti, i candidati.

Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e il verbale è sottoscritto da tutti i componenti il Seggio.

Articolo 7: Metodo di elezione

Risulteranno eletti i candidati, distinti per genere, che avranno riportato il maggior numero di preferenze individuali valide, fermo restando il limite del 75% per ciascun genere (maschio/femmina).

In caso di parità di voti tra due candidati prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo); in caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più anziano.

La proclamazione degli eletti viene effettuata dal Direttore con proprio decreto.

Articolo 8: Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del turno di votazione. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio Elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate.

Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate vengono inserite in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del Seggio.

Il verbale di scrutinio è affisso all'albo al termine delle operazioni.

Terminate tutte le operazioni elettorali il Presidente del Seggio Elettorale trasmette il verbale delle operazioni elettorali al Presidente della Commissione elettorale unitamente al materiale della votazione per gli adempimenti di conseguenza.

Articolo 9: Reclami

Entro ventiquattro ore dalla conclusione dello scrutinio, gli interessati possono proporre reclamo scritto alla Commissione Elettorale per contestare la validità della procedura o l'attribuzione di voti. Il reclamo è presentato all'ufficio protocollo del Conservatorio. La Commissione Elettorale, acquisiti e valutati i reclami, decide in via definitiva sulla validità della procedura e sull'attribuzione dei voti contestati ovvero di dubbia attribuzione, rettificando, se necessario, le risultanze elettorali e trasmettendole formalmente al Direttore del Conservatorio, il quale ultimo rinnova, se del caso, la proclamazione del vincitore.

In mancanza di eventuali reclami alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 10 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

Al termine delle suddette operazioni, preso atto del risultato elettorale, il Direttore del Conservatorio dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

Il Consiglio Accademico viene nominato con decreto del Direttore che viene affisso all'albo

F.to
Il Direttore
Prof° Vittorino Naso